

STATUTO

IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORDANO BO VIA LUME 1905 1905

Numero REA: BO - 401593

Codice fiscale: 01935701209

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2019 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

*Deposito B) al
N. 66570/42861
di Rep.*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORME APPLICABILI

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Mordano (BO), la Società Cooperativa sociale denominata "IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "IL MOSAICO Soc. Coop."

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2

DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e culturale e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991, come declinate al successivo art. 5 del presente statuto.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto tutte le attività di seguito descritte:

1a. fornire servizi socio-assistenziali, residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito delle dipendenze, della disabilità, di minori e famiglie in situazione di disagio e di esclusione sociale;

2a. realizzare progetti per attività sociali-sanitarie-educative rivolte a persone svantaggiate, organizzando e gestendo servizi socio sanitari ed educativi che favoriscano il processo di integrazione sociale, di formazione, di educazione, di riabilitazione;

3a. organizzare e gestire servizi socio-assistenziali ed

educativi a favore di singoli e della collettività ed in particolare organizzare attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, culturali e formative anche mediante la gestione di attività di vendita di libri e giochi per l'infanzia in età scolare;

4a. gestire strutture pubbliche e private rivolte all'educazione, alla ricreazione, alla formazione e alla crescita culturale dell'individuo e della collettività, con prevalente riferimento a biblioteche e musei;

5a. effettuare la formazione degli operatori socio sanitari, educativi e degli individui in generale per il supporto alla genitorialità, per aumentare la consapevolezza dell'individuo e per contrastare ogni forma di disagio;

6a. promuovere forme di aggregazione e socializzazione attraverso stimoli musicali e librari per la crescita psico-cognitiva dell'individuo anche per mezzo di iniziative di promozione alla lettura e alla musica;

7a. gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le attività di servizi nell'ambito della cultura, dello sport, della ricreazione, del turismo, della formazione, dell'informazione, dell'editoria e di servizi rivolti alle persone e agli enti, siano essi privati o pubblici, sempre nell'ottica di un accrescimento sociale e culturale dell'individuo e della collettività.

8a. fornire ai soci tutti i mezzi che permettano l'educazione e la crescita socio-culturale degli stessi.

Le attività svolte dalla cooperativa sono quelle previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n.381, integrate con le disposizioni dell' art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

I servizi svolti dalla cooperativa sociale hanno, quindi, come principali destinatarie le persone bisognose di intervento sociale per problemi connessi all'età, alla condizione personale o familiare ed alla condizione sociale delle stesse.

A tal fine, la cooperativa potrà stipulare anche convenzioni con enti pubblici e privati e potrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni, licenze o quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività sociale.

La società cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui socialmente svantaggiati.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che

direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, anche con la qualifica di impresa sociale in imprese, consorzi, reti di imprese ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, oltre che di altre cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque ed in generale, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali tutti e come più sopra declinati.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio lavoratore avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Art. 8

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, il Consiglio di amministrazione può

ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla cooperativa.

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici declinati nello statuto della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto esclusivamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 27 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa;
- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;
- inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari

Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio lavoratore, ricorrendo i presupposti di buon esito, è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri più sopra illustrati inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso del Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli del Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall' articolo 13.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrale di cui al successivo art. 43 del presente statuto.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera del Consiglio di amministrazione in sede di ammissione; il versamento può avvenire anche a rate, ma almeno il 5% deve essere versato all'atto dell'ammissione e la restante parte secondo quanto stabilito dalla delibera di ammissione;

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
I soci lavoratori, inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. punto 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con

raccomandata alla cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa;

12) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;

13) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale arrechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attivando la clausola di cui al successivo art. 45 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organo di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Art. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, al conto economico.

Art. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.lgs 112/2017.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai

fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa come consentito dall'art.11 comma 3-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

ART. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato

dall'assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 23

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di amministrazione.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo

2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.22, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori e che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV del presente statuto;
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 del presente statuto;
- e) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del codice civile.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di

amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del codice civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione

dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti;
 - 2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentato fino a 2 (due) punti;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 30

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del codice civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) nomina del Consiglio di amministrazione, determinazione del periodo di durata del mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 36 del presente statuto, procede alla deliberazione dell'eventuale revoca del Consiglio di amministrazione;
- 4) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo di cui all'art.2477 del codice civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;
- 6) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del codice civile;
- 7) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari e alla costituzione dei fondi previsti dal Titolo IV del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di

partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Se il Consiglio di amministrazione e l'organo di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio lavoratore, sovventore o appartenente alla categoria speciale mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di 3 deleghe.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominati con la maggioranza dei voti dei presenti o, nei casi previsti dalla legge o

stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

NOMINA, DURATA, POTERI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci i quali eleggono il Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 36

COMPOSIZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione che si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo

che i consiglieri, l'organo di controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio di amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 38

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Al presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di

giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 39

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone poteri e competenze.

Art. 40

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

Art. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'artt. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 42

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'artt. 2477 del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 43

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, il Consiglio di amministrazione ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;